



COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 20/03/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** del mese di **Marzo** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:

CINTI LUCIANI RITA	Sindaco	Presente
ZANARDI ALICE	Consigliere	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ZANNICOLÒ FRANCESCO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
BELTRAMI CINZIA	Consigliere	Presente
TAGLIATTI ALEX	Consigliere	Presente
BRANCALEONI MIRELLA	Consigliere	Presente
BALLERINI SIMONE	Consigliere	Assente
DALFIUME TIZIANO	Consigliere	Presente
ALESSANDRI CAMILLA	Consigliere	Presente
ZAGHI RAUL	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Presente
BUZZI LAURA	Consigliere	Presente
CASTAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
BOLDRINI GIACOMO	Consigliere	Presente

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Risultano, altresì, presenti gli Assessori "Esterni" BARILANI, BAIOCATO e FERRETTI.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa DI PAOLA ROSARIA.

Presiede il Sindaco, Dott.ssa CINTI LUCIANI RITA, la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri:

1) ALESSANDRI CAMILLA 2) BELTRAMI CINZIA 3) GABBARI DARIO

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Presidente Tenuto conto della discussione congiunta degli argomenti di cui ai punti N. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 dell'Ordine del Giorno, tutti connessi al Bilancio di Previsione 2015, verbalizzata nella Delibera di Consiglio Comunale N. 4/2015, sottopone a votazione la proposta di seguito trascritta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D-L 6 marzo 2014, N. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", che ha apportato diversi emendamenti all'Art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

Viste le note ANCI E-R, Prot. N: 147 del 19 settembre 2013 e N. 86 del 18 marzo 2014;

Visti in particolare del citato Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147, i seguenti commi:

- 640, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- 669, in virtù del quale il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- 671, che individua i soggetti passivi in chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- 675, che fa coincidere la base imponibile TASI con quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'Articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214;

- 676, che fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille e consente al Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- 677, modificato dal comma 679 dell'Art. 1 della Legge 23/12/2014, N. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale ha confermato anche per il 2015 che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'Articolo 13, comma 2 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Articolo 13 del citato Decreto-Legge N. 201, del 2011;

- 678, in conformità del quale l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Articolo 13, comma 8 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- 679, ai sensi del quale il Comune con regolamento di cui all'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- 681, il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 682, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- 683, che attribuisce al Consiglio Comunale il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- 688, il quale dispone in merito al versamento della TASI che è effettuato, in deroga all'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, N. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato Articolo 17, in quanto compatibili. Omissis...Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- 689, il quale rinvia la fissazione delle modalità di versamento della TASI ad uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori a quei contribuenti che ne facciano richiesta come stabilito dal D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 il quale ha ulteriormente modificato la norma sul versamento del tributo (comma 688 della Legge 147/13), stabilendo che dal 2015 *“i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.”*

- 690 il quale dispone che la TASI è applicata e riscossa dal Comune;

- 731, punto 3) come sostituito dall'Art. 1 del D.L. N. 16 del 6 marzo 2014, che individua determinate fattispecie di esenzione e precisamente:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- le medesime esenzioni previste dall'Articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, N. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, N. 27 e successive modificazioni;

Dato atto che:

- l'Art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'Articoli 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997;

- l'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'Art. 53, comma 16 della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il Bilancio di Previsione;

- l'Art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine per l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione 2015 è stato differito, nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12/03/2015, al 31 maggio 2015;

Preso atto che:

- il gettito atteso dall'applicazione della TASI è di € 1.540.000,00, che può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) applicazione dell'aliquota 3,3 per mille alle abitazioni principali non soggette all'IMU ed immobili assimilati, con una detrazione così determinata € 100 meno RC moltiplicata per il coefficiente 0,2856 (così ricavato $1,05 \times 160 \times (0,5\% - 0,33\%)$);

2) applicazione dell'aliquota del 1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

- in base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;

Visto che:

- dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione per l'Anno 2015:

- illuminazione pubblica e servizi connessi (spesa prevista: € 415.255,95);

- manutenzione strade (spesa prevista: € 472.350,05);

- manutenzione verde pubblico (spesa prevista: € 349.403,45);
- servizi cimiteriali (spesa prevista €: 82.101,96);
- istruzione elementare, media (spesa prevista: € 224.239,61, di cui conteggiata ai fini TASI € 220.888,59);

- limitatamente all'Anno 2015 l'aliquota TASI non può superare il 2,5 per mille ed è consentito un ulteriore aumento dell'aliquota di 0,8 per mille per le sole abitazioni principali e fattispecie assimilate, a condizione che il maggiore gettito sia volto a finanziare detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili;

- la formula di determinazione della detrazione di cui sopra e l'introduzione di una ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale comporta la distribuzione dell'intera somma conseguente all'applicazione dello 0,8 per mille ed un ulteriore vantaggio a favore del contribuente stimato in circa € 80.000,00;

Preso atto, altresì, che:

- l'Art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla L. N. 214/2011, dispone che a decorrere dall'Anno d'Imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'Articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'Articolo 52, comma 2, terzo periodo del Decreto Legislativo N. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota N. 5343 e con successiva nota N. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13bis e 15 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015;

Visti, altresì:

- il regolamento per la gestione della TASI Tassa Servizi Indivisibili approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 30 del 26/06/2014;

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- l'Art. 13 del D.L. N. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'Art. 42:

PROPONE

per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

1. di adottare per l'Anno 2015, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 1, commi 640, 676 e 677 della Legge 147/2013, così come emendati dal D.L. 6 marzo 2014 N. 16, alle seguenti fattispecie immobiliari le aliquote TASI di seguito determinate:

1) aliquota 3,3 per mille:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'Esercizio 2015 l'IMU nella misura del 5 per mille. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle fattispecie assimilate all'abitazione principale ai fini IMU e precisamente:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, N. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2) aliquota 1 per mille:

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, e successive modificazioni;

3) aliquota 0 per mille:

- a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'IMU nella misura del 5 per mille;

2. di adottare, altresì, le seguenti detrazioni TASI per l'Anno 2015 da applicare esclusivamente alle fattispecie di cui al precedente punto 1:

- una detrazione modulata da applicare alle fattispecie di cui al precedente punto 1) (abitazione principale e pertinenze), la cui misura si ricava utilizzando la seguente formula:

[€ 100 – (Rendita Catastale x 0,2856)]

Coefficiente 0,2856 determinato $1,05 \times 160 \times (0,5\% - 0,33\%)$

- la detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita Catastale superiore ad € 350,13;

- una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'u.i. adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00. Tale maggiore detrazione trova applicazione solo nei confronti dell'occupante;

3. di stabilire che qualora l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura si applica la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4. di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'Esercizio 2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FRANZIA RENZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato con l'Art.3, comma 1, lettera b del D.L. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 N. 213, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n. 16

consiglieri votanti: n. 16

voti favorevoli: n. 12

voti contrari: n. 4 (Gabbari, Zaghi, Castagnoli, Boldrini)

astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare la su estesa proposta con la premessa narrativa e dispositivo che vengono qui integralmente richiamati anche se non materialmente riportati;

2. di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n. 16

consiglieri votanti: n. 16

voti favorevoli: n. 16

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'Esercizio 2015.

I cennati interventi e dichiarazioni sono riportati in modo sintetico in quanto gli stessi sono registrati digitalmente.

In particolare gli interventi sono riportati integralmente nei file di registrazione Cartella N. 280 – Marzo 2015, della seduta consiliare del 20/03/2015.

ALLEGATO A alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 20/03/2015

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato con l'Art. 3, comma 1, lettera b del D.L. 174/2012, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

**SETTORE PROPONENTE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Codigoro, 09/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LECCIOLI GIORGIO

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Codigoro, 09/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LECCIOLI GIORGIO

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA

IL PRESIDENTE
F.to CINTI LUCIANI RITA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/03/2015 al 12/04/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Codigoro, 28/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PAOLA ROSARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2015, per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Telematico.

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PAOLA ROSARIA

La presente deliberazione viene trasmessa in copia a:			
X	Servizio Segreteria	X	Servizio Tributi
	Servizio Personale		Servizio Sistemi Informativi
	Servizio Cultura		Servizio Appalti e Contratti
	Servizio Pubblica Istruzione		Servizio SUAP
	Servizio Sociale		Servizio Urbanistica
	Servizio URP e Informagiovani		Servizio Lavori Pubblici
	Servizio Cultura e Biblioteca		Servizio Manutenzioni
	Servizio Anagrafe, Stato civile, Elettorale		Servizio Polizia Municipale
X	Servizio Finanziario		Servizio Commercio e Attività Produttive